



COMUNE DI VITTUONE

Area Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

BILANCIO CONSOLIDATO 2016 RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA: OBBLIGATORIETA' ED OBIETTIVI DEL CONSOLIDAMENTO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc) sull'effettiva consistenza della spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati. La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a posteriori, anche ai fini correttivi.

Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione “capogruppo”, per i medesimi scopi informativi, programmati e correttivi.

Il processo programmatorio-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto, trae dal Bilancio Consolidato un ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la pianificazione e la programmazione del “Gruppo”.

Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi prevede che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”.

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l'articolo 147 – quater del TUEL, disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato è obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 118/2011, con le seguenti eccezioni:

- gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;
- i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Al fine dello sviluppo del sistema informativo economico-patrimoniale l'Ente locale, in veste di capogruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Vittuone secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento economico d'esercizio. Tali documenti vengono definiti nella loro struttura dal Comune di Vittuone, in qualità di capogruppo.

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa: la Relazione sulla gestione delinea la procedura di formazione dell'Area di Consolidamento, la scelta dei Metodi di consolidamento, i Principi contabili adottati, le Operazioni Infra-gruppo e fornisce una disamina tecnica sul contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti:

1. Area e metodo di consolidamento;
2. Operazioni preliminari al consolidamento;
3. Consolidamento
4. Nota integrativa

1. AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili.

1.a LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VITTUONE

Il Comune di Vittuone partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>DATA DI COSTITUZIONE</i>	<i>CAPITALE</i>	<i>QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE</i>	<i>QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI</i>	<i>QUOTA PARTECIPAZ. SOCIETA' PRIVATE</i>
1	Atinom spa	1997	2.820.000,00	0,62%	77,93%	22,07%
3	Cap Holding spa	2000	571.381.786,00	0,192%	100%	0
5	E.E.SCO srl in liquidazione	2005	150.000,00	1,11733%	57,466865%	43,533135%
6	Farmacia Comunale di Vittuone srl	2011	20.000,00	51%	0	49%

Il Comune di Vittuone partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società di secondo livello:

	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>DATA DI COSTITUZIONE</i>	<i>CAPITALE</i>	<i>QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE</i>	<i>QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI</i>	<i>QUOTA PARTECIPAZ. SOCIETA' PRIVATE</i>
1	Amiacque srl	2014	23.667.606,16	0,192%	100%	0
2	Pavia Acque scarl	2007	15.048.128,00	0,019392%	10,100852%	89,899148%
3	Rocca Brivio Sforza Srl in liquidazione	1983	53.100,00	0,0979968%	97,552%	2,448%
4	Tasm romania srl in fallimento	5	575.757,57	0,0768%	40%	60%

CONSORZI

DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI	QUOTA PARTECIPAZ. SOCIETA' PRIVATE
Consorzio comuni dei Navigli	2000	227.241,00	4,55%	100%	0

AZIENZE SPECIALI

DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI	QUOTA PARTECIPAZ. SOCIETA' PRIVATE
Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona	2005	3.000.000,00	7,20%	100%	0

ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (Fondazioni, Associazioni ecc)

DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI	QUOTA PARTECIPAZ. SOCIETA' PRIVATE
Fondazione per leggere	2006	56.000,00	1,73%	100%	0

LE PARTECIPAZIONI DIRETTE DEL COMUNE

- **Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest MI S.P.A. in liquidazione**
partecipazione all'0,62% - costituzione anno 1997 -
- **E.E.SCO SRL in liquidazione**
partecipazione all'1,11733% - costituzione anno 2005 -
- **Fondazione per leggere – Biblioteche sud ovest Milano – Fondazione in partecipazione**
partecipazione all' 1,73% - costituzione anno 2006 -

I comuni associati sono : Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Casorezzo (Fondatore successivo), Castano Primo, Cesano Boscone, Cislano, Corbetta, Corsico, Cuggiono, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Locate Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo Con

Casone, Mesero, Morimondo (fondatore successivo), Motta Visconti, Nosate, Noviglio (fondatore successivo), Opera, Ossona, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecchetto Con Induno, Robecco Sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Trezzano Sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Vermezzo, Vernate (Fondatore successivo), Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

Alle biblioteche dei Soci Fondatori originari si sono aggiunte nel 2009 quattro biblioteche scolastiche di istituti secondari di secondo grado e nel 2013 la biblioteca della Casa di Reclusione di Milano Opera, facendo così salire a 65 le sedi effettivamente presenti nella rete dei servizi condivisi.

- **Consorzio Comuni dei Navigli**

partecipazione quota capitale 4,55% - costituzione anno 2000 –

Il Consorzio è composto dai comuni : Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cislano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello, Vittuone.

- **Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (don Cuni)**

partecipazione al 7,20% - costituzione anno 2005 –

Il consorzio che gestisce l’Azienda è composto dai comuni : Arluno, Bareggio, Boffalora s/Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo c/Casone, Mesero, Ossona, Robecco s/Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.

- **Farmacia Comunale di Vittuone srl**

partecipazione 51% - costituzione anno 2011 – Un solo socio privato detiene la quota del 49%.

- **Cap Holding spa**

partecipazione 0,192% - costituzione anno 2013 –

La soc. Cap Holding spa è partecipata dai comuni : Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Bernate Ticino, Besate, Boffalora s/Ticino, Bubbiano, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cislano, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Dairago, Inveruno, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ossona, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Turbigo, Vanzaghello, Vittuone.

LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE

Partecipazioni Indirette del Comune attraverso la partecipata CAP HOLDING SPA :

- AMIACQUE SRL 100% –
- PAVIA ACQUE SCARL 10,10% –
- ROCCABRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE 51,04% –
- TASM ROMANIA SRL IN FALLIMENTO 40,00% -

Il Gruppo CAP include la Capogruppo CAP Holding S.p.A. e le imprese di seguito indicate: Società Sede Capitale - AMIACQUE S.r.l. di Milano, capitale sociale complessivo di €

23.667.606,16 posseduto per € 23.667.606,16, pari al 100,00% al 31.12.2016 (invariata rispetto al 31.12.2015), assoggettata a direzione e coordinamento; - Rocca Brivio Sforza S.r.l. di San Giuliano Milanese, in liquidazione dal 21.04.2015, capitale sociale complessivo di € 53.100,00, posseduta per € 27.100,12 quote, pari al 51,04%, al 31.12.2016 (pari a quella detenuta al 31.12.2015 e ad oggi invariata); In merito all'area di consolidamento, solo la società AMIACQUE S.r.l. è consolidata con CAP Holding S.p.A., ritenendosi che per quanto attiene la società Rocca Brivio S.r.l. in liquidazione (che ha per oggetto - 4 - sociale la "salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale di Rocca Brivio"), sussista il caso di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Oltre tutto la medesima società è in liquidazione volontaria dal giorno 21 aprile 2015. La società CAP Holding S.p.A. detiene altresì partecipazioni nelle seguenti società: - T.A.S.M. Romania S.r.l. con sede a Bucarest (Romania), capitale sociale di LEI 2.612.500 (al cambio del 31.12.2016, € 575.757,57) posseduto per il 40% al 31.12.2016 (ad oggi invariata). Al riguardo, si segnala che per TASM Romania S.r.l., in fallimento, il Giudice ha rinviato la chiusura della procedura all'udienza del 28 aprile 2017. - PAVIA Acque S.c.a.r.l. con sede in Pavia, capitale sociale complessivo di € 15.048.128, posseduto per € 1.519.861, pari al 10,1% al 31.12.2016 (pari a quella detenuta al 31.12.2015).

1.b INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi delle proprie partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Vittuone sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011).

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Qui di seguito si evidenzia una breve tabella riassuntiva che riporta con chiarezza la normativa vigente in materia di organismi societari e utile alla definizione dell'area di consolidamento:

Ente strumentale: enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo	ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda
	ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda
	esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda
	ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione
	esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante
Società controllate: nei confronti delle quali l'Ente	ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria
	ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante
Società partecipate	società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato; tale deliberazione ha valore per l'esercizio 2016.

Si fa presente che il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni elative agli organismi partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche saranno applicabili dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017.

Applicando i principi e la metodologia di cui sopra sono stati formati i seguenti elenchi:

- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- **Comune di Vittuone**
- Società Atinom spa in liquidazione
- Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona
- Società Cap Holding spa
- Consorzio Comuni dei Navigli
- Società E.E.SCO SRL in liquidazione
- Farmacia Comunale di Vittuone srl
- Fondazione per leggere

- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO

- **Comune di Vittuone**
- Consorzio Comuni dei Navigli
- Farmacia Comunale di Vittuone srl

2. OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4 ed adottare lo schema predefinito dalla vigente normativa il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

A tal fine l'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Con riferimento all'uniformità temporale, si procede a verificare che i bilanci siano riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l'anno solare.

L'uniformità formale si ottiene attraverso previa riclassificazione dei bilanci approvati dalle singole partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D. Lgs. 118/2011).

Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, che caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese.

L'applicazione del d.lgs. 135/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

Tutte le voci difformemente rappresentate vanno ricondotte agli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, anche in relazione al diverso dettaglio espositivo (in alcuni casi maggiore, in alcuni casi minore e quindi da rielaborare sulla base delle informazioni che gli organismi devono fornire alla capogruppo).

L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica.

La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi principali di scritture contabili: le elisioni e le rettifiche.

- Le elisioni.

Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria, le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate proprio a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

- Le rettifiche.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Occorrerà inoltre considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme.

3. CONSOLIDAMENTO

I bilanci dell'ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'ente eserciti un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni organismo compreso nel gruppo di consolidamento:

Ente consolidato	Metodo utilizzato	% consolidamento
Consorzio Comuni dei Navigli	proporzionale	4,55
Farmacia Comunale di Vittuone srl	proporzionale	51,00

Compiute pertanto tutte le operazioni di elisione e rettifica, i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune. Tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale, che in particolare hanno determinato

Occorre infine identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Nel caso di applicazione del metodo proporzionale, nel bilancio consolidato si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipate di proprietà del gruppo e non il suo valore globale.

Descrizione conto	Dare	Avere	Note
A-4-c Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	110.000,00		Elisione crediti/debiti infragruppo Consorzio dei Comuni dei Navigli
B-10 Prestazioni di servizi		120.883,62	Elisione crediti/debiti infragruppo Consorzio dei Comuni dei Navigli
A-B-IV-1-a imprese controllate		10.200,00	Partecipazione in società controllata
A-B-IV-1-b imprese partecipate		10.339,47	Partecipazione in società partecipata
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti		110.000,00	Elisione crediti/debiti infragruppo Consorzio dei Comuni dei Navigli
P-A-I Fondo di dotazione	10.339,47		Partecipazione in società partecipata
P-A-I Fondo di dotazione	10.200,00		Partecipazione in società controllata
P-A-II-b da capitale	107.454,96		Aggregazione patrimonio netto società controllata
P-A-II-a da risultato economico di esercizi precedenti (riserva da consolidamento)		107.454,96	Aggregazione patrimonio netto società controllata

4. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa ha lo scopo di integrare i dati contabili fornendo una serie di informazioni su diversi aspetti, anche con riferimento all'andamento storico dei risultati economici patrimoniali. Di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti richiesti dalla normativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI.

Per quanto riguarda l'uniformità sostanziale, si ritiene più idoneo conservare i criteri adottati dagli organismi in quanto tali dati rappresentano in modo più veritiero e corretto la situazione degli stessi, anche in ragione sia della quota di partecipazione che dei valori da consolidare. Per i criteri di valutazione delle singole società partecipate si fa rinvio alle note integrative allegate ai rispettivi rendiconti/bilanci.

Analisi Economica

Al fine di comprendere l'efficacia e l'economicità dell'agire pubblico, può farsi riferimento al risultato dell'esercizio, quale valore esprimente la capacità dell'ente pubblico, inteso in senso ampio, ovvero comprendente appunto gli enti consolidati, di stare sul mercato offrendo servizi alla collettività in modo sostenibile nel lungo periodo.

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte: risultato della gestione “caratteristica”, risultato della gestione finanziaria, risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi;

Il risultato dell'esercizio è pari ad € -520.777,61 , al netto delle imposte. Il risultato subisce un decremento a causa della rettifica apportata al conto economico.

Analisi patrimoniale

ATTIVITÀ

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

- l'attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo;

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:

- I) Immobilizzazioni immateriali
- II) Immobilizzazioni materiali
- III) Immobilizzazioni finanziarie.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente delle concessioni, licenze e marchi e diritti simili; in tale voce vi sono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso dei software.

Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni di terzi ed i costi di impianto e di ampliamento.

Si rimanda l'analisi delle singole voci nelle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d'utilizzo pluriennale.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali.

A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello relativo all'elisione della voce di partecipazione nelle diverse società.

L'importo residuo di partecipazione si riferisce, pertanto, alla partecipazione in altri organismi partecipati non facenti parte dell'area di consolidamento.

RIMANENZE

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti in magazzino destinati al consumo, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

CREDITI

La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito del Comune di Vittuone con gli altri componenti del Gruppo Amministrazione pubblica. Pertanto la tabella sottostante riporta solo i movimenti nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo consolidato.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo tempo, quali i depositi bancari.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

PASSIVITÀ

IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle risorse proprie dell'ente (netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico dell'esercizio): misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Fondo di trattamento di fine rapporto

L'ammontare del fondo trattamento di fine rapporto si riferisce esclusivamente alle società partecipate appartenenti al gruppo e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità con le Leggi vigenti.

DEBITI

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite. Nella tabella si riportano i debiti del gruppo: anche in questo caso, come per i crediti, l'operazione di elisione nella fase di consolidamento ha comportato il fatto che nel bilancio consolidato siano rappresentati solo i debiti che il gruppo ha nei confronti di soggetti esterni al gruppo stesso.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività. Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, corrispondenti agli impegni finanziari già assunti sui bilanci successivi al 2016, le altre voci sono invece evidenziate nelle note integrative delle società consolidate.

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

Nessun compenso è stato erogato agli Amministratori Pubblici in seno agli organismi partecipati dal Comune di Vittuone.

Per quanto riguarda i sindaci degli Organismi Partecipati, che hanno percepito emolumenti, si elencano i seguenti dati:

ENTE	CARICA	NUMERO	EMOLUMENTI 2016
Comune di Vittuone	Revisore del conto	1	7.000,00
Consorzio Comuni dei Navigli	Collegio sindacale	3	15.500,00
Farmacia Comunale di Vittuone srl	Collegio sindacale	3	27.218,48
Farmacia Comunale di Vittuone srl	Consiglio d'amministrazione	3	2.582,00*

*il compenso del CdA si riferisce al periodo di nomina : settembre/dicembre anno 2016

CONCLUSIONI

Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai seguenti risultati finali economici patrimoniali:

perdita di esercizio 2016: € 520.777,61;

patrimonio netto al 31/12/2016: € 40.396.711,25.